

Sentenza n. 200/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32743** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 80504 per il periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022 e depositato il 5 magio 2023 reso da **Dragica Maksimovic**, agente contabile addetto alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea Crismani (CRSNDR69H03L424U), pec: andrea.crismani@pectriesteavvocati.it, dall'Avv. Andrea Polacco (PLCNDR78H08L424S), PEC: andrea.polacco@avvocatitriestepec.it, e dall'Avv. Alberto Polacco (PLCLRT78H08L424T), PEC: polacco.alberto@avvocatitriestepec.it, tutti del Foro di Trieste, con studio in Trieste, Via Valdirivo 13;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dr. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e gli Avv. Andrea e Alberto Polacco per l'agente, come da verbale.

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 589 del 13 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 80504, reso dall'agente contabile Dragica Maksimovic, quale agente incaricato della gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia per l'esercizio 2022, depositato in data 5 maggio 2023, avendo rilevato che il conto rappresentava l'ultima gestione dell' agente e non era stato posto in essere il doveroso adempimento del passaggio delle consegne con l'agente subentrante, Vincenzo Severino, che aveva sottoscritto il conto per l'esercizio successivo.

Evidenziava, infine, che non era stata depositata la relazione prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c..

Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione aveva rappresentato, con nota del 25 agosto 2025, che non era stato possibile provvedere al passaggio delle consegne a causa del protrarsi dell'assenza della d.ssa Maksimovic.

In merito al mancato deposito della relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., l'Amministrazione comunicava che detta relazione non era stata predisposta poiché l'organizzazione del Ministero della Salute non prevedeva la presenza di un organo di controllo interno.

Con decreto del Presidente della Sezione del 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 13 maggio 2026.

La Relazione ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'agente in data 10 febbraio 2026.

Con memoria in data 20 aprile 2026 l'agente rappresentava innanzitutto di aver svolto l'incarico in via sostitutiva e d'urgenza, essendo invece Trieste la sede naturale di assegnazione; che ciò è avvenuto in un peculiare contesto, quello pandemico, caratterizzato da significativa carenza di personale e che, in ogni caso, la specifica professionalità in ragione della quale la d.ssa Maksimovic era stata assunta era di natura medico-sanitaria e non amministrativo-contabile.

Premetteva, ancora, che le difese venivano svolte in relazione all'unico giudizio nel quale era stata direttamente convenuta, pur rappresentando che presso l'Ufficio Territoriale di Venezia, nel periodo 2019–2024, si erano succeduti più agenti contabili e precisamente:

– dott.ssa Emilia Mancuso: agente contabile titolare, assente per ragioni di salute dal 09.03.2020 al 31.12.2020;

– dott.ssa Paolina Coppola: nominata agente contabile - sostituto con nota prot. 1609 del 06.05.2020, la quale ha reso il conto per l'esercizio 2020 (n. 70056), risultata assente, a sua volta, dagli inizi di luglio 2021 per ragioni di salute e congedo parentale, revocata dalla funzione con nota prot. 2857 del 03.08.2021;

– dott.ssa Dragica Maksimovic: nominata agente contabile con nota prot. 2870 del 03.08.2021: la nominata ha reso i conti per gli esercizi 2021 (n. 74644) e 2022 (n. 80504); è stata formalmente in carica anche nel 2023, ma

è risultata assente dal servizio, poi revocata dalla funzione con nota prot. 871 del 07.05.2024;

– dott. Vincenzo Severino: Direttore USMAF SASN, agente contabile *ad interim* per l'esercizio 2023 che ha reso il conto n. 85882;

– dott.ssa Chiara Ziprani: nominata agente contabile con nota prot. 762 del 22.04.2024, con incarico a decorrere dal 1° maggio 2024; ha reso il conto per l'esercizio 2024 (n. 91001).

Esaminati i dati esposti nei conti resi dal 2020 al 2024 e sottolineatane la regolarità, come accertata anche all'esito dei controlli della Ragioneria Territoriale dello Stato, che non aveva formulato rilievo alcuno, la difesa dell'agente rimarcava l'assenza di ammanchi e l'irrilevanza della mancanza di un formale passaggio delle consegne, peraltro impedito dalle circostanze di fatto, stante la regolarità della gestione.

L'assenza della relazione ex art. 139, co. 2, c.g.c., poi, era riconducibile esclusivamente alla struttura organizzativa del Ministero della Salute, che non prevedeva un organo di controllo interno, e, perciò, non era in alcun modo imputabile all'agente contabile.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 13 maggio 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero ed i difensori dell'agente esplicitavano le loro difese e concludevano come da verbale.

DIRITTO

1.Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale relativo alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza

Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia, per l'esercizio 2022.

2. La d.ssa Maksimovic ha rivestito la qualità di agente contabile dell'Ufficio territoriale di Venezia a seguito di formale nomina avvenuta con nota prot. 2870 del 03.08.2021 e ha svolto le relative mansioni senza soluzione di continuità per tutto l'esercizio 2022 e fino al 21 aprile 2023, data di risoluzione consensuale dell'incarico presso la sede di Venezia.

Il conto oggetto di esame, relativo all'esercizio 2022, pertanto, non rappresenta l'ultima gestione dell'agente (che, invece, attiene al periodo 1 gennaio/21 aprile 2023).

All'atto dell'assunzione dell'incarico nel corso dell'esercizio 2021 - non oggetto del presente giudizio -, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa dell'agente, non vi è stato alcun passaggio delle consegne, reso materialmente impossibile, secondo la difesa, dall'assenza prolungata del precedente agente, dott.ssa Paolina Coppola, "*per ragioni di salute e congedo parentale*", di talchè "*la dott.ssa Maksimovic ha assunto l'incarico nelle condizioni esistenti al momento della nomina*".

In relazione a tale omissione la difesa ha sottolineato che, comunque, la natura trilaterale dell'adempimento ne impone la valutazione nel quadro organizzativo complessivo, anche alla luce dell'assenza di specifiche istruzioni e della sua natura tecnico-contabile, estranea alla professionalità dell'agente.

In disparte l'osservazione che gli obblighi connessi alla funzione dell'agente contabile discendono dall' obiettiva assunzione della qualifica, che ben può -come nel caso in esame- prescindere dal possesso di specifici titoli di

studio, va rilevato che la redazione di un verbale di passaggio delle consegne, lungi dall'essere un mero adempimento formale, è finalizzato a stabilire il debito che l'agente assume (art. 181, comma 3, R.D. 827/1924: "*Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume*") e, correlativamente, ad accertare "*al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante*" (art. 181, comma 4, R.D. 827/1924). Ciò spiega la necessità che nelle operazioni intervengano tanto l'agente cessante quanto quello subentrante, nonchè un rappresentante dell'Amministrazione, poiché il passaggio delle consegne non solo delimita le responsabilità di gestione di ciascun agente (dovendo ciascun agente rispondere solo per la parte che ha avuto nella gestione ai sensi dell'art. 612, primo comma, R.D. 827/1924 "*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica*"), ma consente anche di accertare i rispettivi rapporti di debito/credito con l'Amministrazione per conto della quale la gestione è svolta.

Si tratta, quindi, di un adempimento la cui omissione non può ritenersi, come invece auspicherebbe la difesa dell'agente, superata in concreto da un "passaggio di consegne sostanziale", "*attraverso una quotidiana collaborazione protrattasi per un arco temporale significativo, idonea a raggiungere la finalità di continuità e trasparenza della gestione che il verbale formale è destinato a garantire*" (che, peraltro, viene affermata dalla difesa solo per il passaggio di consegne in "uscita" nel 2024) e men che meno da una mera assunzione della gestione *rebus sic stantibus* (affermata,

invece, per quello "in entrata"), tanto più che le descritte difficoltà organizzative e l'assenza dal servizio dell'agente cessante ben avrebbero potuto integrare quelle "*situazioni eccezionali da motivare*" che avrebbero consentito il passaggio delle consegne con riserva, in analogia con quanto previsto per il cambio del consegnatario (art. 26 D.P.R. 254/2002).

L'agente, peraltro, ha solo allegato -ma non documentato- le asserite difficoltà organizzative che dovrebbero dare ragione dell'omissione di tale imprescindibile adempimento, posto dalla legge innanzitutto nell'interesse dell'Amministrazione, oltre che dell'agente subentrante.

Ciò avrebbe, infatti, consentito all'Amministrazione non solo di delimitare le rispettive responsabilità degli agenti succedutisi nel corso della gestione, evitandone la confusione (e la conseguente responsabilità solidale), ma anche, per altro aspetto, di ipotizzare la possibilità di una compilazione d'ufficio del conto ai sensi dell'art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924.

Ciò posto, nel caso *de quo* non risulta essere stato effettuato l'accertamento iniziale del debito dell'agente e, benchè la relativa assunzione sia avvenuta nel corso dell'esercizio precedente a quello a cui afferisce la gestione in esame, ciò è, tuttavia, idoneo a riversare a cascata, con tutta evidenza, i propri effetti anche sulle gestioni successive, indipendentemente dalla circostanza che non sia stato oggetto di rilievo in relazione al conto giudiziale dell'esercizio 2021 (n. 74644 del registro di Segreteria), trattandosi -come detto- di adempimento iniziale, afferente alla costituzione del rapporto.

3. Venendo all'esame del conto, il documento si presenta organizzato in

sezioni, una delle quali relativa alle somme riscosse e versate per le prestazioni di sanità transfrontaliera, assistenziali e medico-legali erogate dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN).

In tale sezione le somme riscosse sono distinte per singoli capitoli di bilancio. Nella sezione "Dare" vengono riportate le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente, ossia al 31/12/2021 (per un totale € 69.112,28), le somme riscosse nell'esercizio o durante la gestione (per un totale di € 1.259.609,08) e il totale del "Dare" (€ 1.328.721,36).

Nella sezione "Avere", vengono rappresentati i "discarichi amministrativi" (furti, ammanchi, etc.) in conto residui (€ 0,00) e in conto competenza (€ 0,00), le somme versate in conto residui (per un totale di € 69.112,28), le somme versate in conto competenza (per un totale di € 328.522,83) e il totale complessivo dell'"Avere" (€ 397.635,11).

Nella sezione "Differenza" sono riportate le somme rimaste da versare al 31/12/2022, per un totale di € 931.086,25.

Tutte le somme residue relative alla gestione precedente (esercizio 2021) sono state riversate completamente in Tesoreria e debitamente documentate.

La gestione non chiude, tuttavia, in pareggio risultando un debito di cassa dell'agente contabile, pari ad € 931.086,25, che viene così giustificato: *"quanto a euro 868.449,87 è dovuto a n. 3 pignoramenti del conto corrente intestato all'UT di Venezia n. IT88U0760102000000013131305 come da comunicazione prot. 1389 del 04.05.2022 e da n. 1 pignoramento del conto corrente intestato al SASN Veneto F.V.G. T.A.A. n.*

IT28F0760102000001032852632 come da comunicazione prot. 1866 del 06/07/2022; quanto a euro 62.636, 38 è dovuto alle somme riscosse nei giorni dal 01.12.22 al 31.12.22 sul conto corrente intestato all'UT di Venezia IT88U0760102000000013131305, in cui a partire dagli inizi di ottobre vi è disponibilità, e sul conto corrente intestato al SASN Veneto F.V.G. T.A.A. n. 4 IT28F0760102000001032852632 ancora pignorato a fine 2022. Entrambi i conti correnti dagli inizi di febbraio 2023 sono di nuovo disponibili a seguito della rinuncia all'esecuzione e all'estinzione della procedura di pignoramento e quindi sono stati effettuati i versamenti nei capitoli d'entrata del Ministero della Salute" entro il mese di Febbraio 2023."

La correttezza delle rilevazioni contabili del conto ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria, nei prospetti mensili delle somme riscosse, comunicati periodicamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e nelle quietanze delle somme versate.

4. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale indefettibile adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e*

delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione".

5. Alla luce di quanto suesposto, il conto non può essere dichiarato regolare e l'agente non può essere ammesso a discarico.

6. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32743 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Dragica Maksimovic in relazione al conto giudiziale n. 80504 depositato in data 3 maggio 2023, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 06/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo